



TRIBUNALE DI GENOVA  
Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa	Roberto Braccialini	Presidente
Dott.	Cristina Tabacchi	Giudice
Dott.	Andrea Balba	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

ROBERTO PASQUINO CF PSQRRT72S11D969Y

E

SCALI CONCETTA C.F. SCLCCT72T69L049L

Con l'ausilio dell'OCC dott. Marco Abbondanza

Rilevato che, con ricorso depositato il 7/8 febbraio 2022 i suddetti ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i propri beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb777f9e34  
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19











**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/02/2023

il Giudice Relatore

Andrea Balba

il Presidente

Roberto Braccialini

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb777f79e34  
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19

